

**Professionisti.** Le massime elaborate dai notai del Triveneto chiariscono un punto controverso

# Stp anche con socio unico

## Si applicano le stesse regole previste per le società «ordinarie»

Angelo Busani

La società tra professionisti (Stp) può essere costituita nella forma di Spa o di Srl a unico socio. E il fatto di essere una società «tra professionisti» non determina il fatto che la Stp debba necessariamente avere una pluralità di soci. Si tratta di una delle numerose interessanti affermazioni contenute nell'ambito di una nuova emissione di «massime», elaborate dai notai del Triveneto, che verrà presentata in un apposito convegno organizzato per sabato prossimo a Mestre (Venezia). Nel novero di questa nuova produzione di principi di comportamento societario, quelli sulle Stp (società introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 183/2011) rivestono un ruolo preponderante. Anzitutto, viene affermata la regola generale in base alla quale si ricava il principio sopra affermato, secondo cui la Stp «di capitali» può anche essere uni-

personale, e cioè che le società tra professionisti «non costituiscono un genere autonomo con causa propria» ma sono società «ordinarie» con la conseguenza che «sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto».

Un'importante applicazione di questo principio è che «non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello so-

### LA RIPARTIZIONE

I componenti non iscritti ad Albi possono detenere anche più del 33% di azioni prive di diritto di voto

ciario prescelto».

Altra questione assai rilevante è quella relativa alla norma della legge n. 183/2011 secondo cui i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Le nuove massime spiegano che da questa norma non va derivato anche che i professionisti debbano necessariamente detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

È pertanto legittimo che i soci non professionisti siano titolari di azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale; ed è pure possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale, ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.

Viene poi affermato che, in assenza di limiti legali, è legittima

qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo della Stp: con la conseguenza che tale organo può pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.

Quanto al tema della denominazione (o ragione sociale) della Stp, occorre che essa contenga l'indicazione «società tra professionisti»; e che, inoltre, l'espressione «società tra professionisti» (o la sigla «Stp») non è sostitutiva dell'ulteriore necessaria precisazione in ordine al modello societario prescelto (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa); pertanto, anche questa indicazione deve essere aggiunta a quella del modello adottato. Sulla materia dei conferimenti nel capitale sociale viene poi affermato che il capitale di una Stp può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro, senza che il socio professionista debba assumere l'ob-

bligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera. Il conferimento d'opera è peraltro consentito, compatibilmente con l'ordinamento del tipo societario prescelto. Circa l'oggetto sociale della Stp le nuove massime prescrivono che deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale in funzione del cui esercizio la Stp viene costituita. Pertanto, l'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale che la Stp intende svolgere ovvero di altre attività non specificamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale. Peraltro, perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della Stp è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Controllo dei conti.** Non si può superare la data del 13 settembre 2012

# Revisori, niente iscrizione per tirocinio fuori termine

Giorgio Costa

Sono scaduti lunedì 23 settembre i termini per (re)iscrivere al Registro dei revisori legali dei conti e, dopo la deroga concessa dalla Ragioneria generale dello Stato (a cui la Consip fa capo) che ha chiarito come tale termine non fosse in alcun modo perentorio anche alla luce delle difficoltà tecnico-organizzative incontrate, non cessano le polemiche sul regime transitorio e sugli effetti dell'ipotesizzata cancellazione dell'equipollenza (si veda Il Sole 24 Ore del 20 e 21 settembre); cosa che costringerebbe i dottori commercialisti a un ulteriore esame per entrare a far parte del Registro dei revisori.

Intanto i dubbi dei lettori aumentano. In particolare, sono allarmati tutti coloro che hanno sostenuto le prove scritte da dottore commercialista a giugno 2013 e potrebbero abilitarsi a breve, così come chi ha terminato il tirocinio da revisore a ottobre 2012. Stando al decreto, ancora informale, messo a punto dal ministero della Giustizia, il primo caso sarebbe da considerare fuori termine, quindi con la necessità di sostenere il futuro esame specifico da revisore. La seconda situazione, invece, ha già avuto una precisa risposta: chi ha terminato il tirocinio oltre la data del 13 settembre 2012 e ha provveduto a presentare domanda di iscrizione se l'è vista rigettare. Il decreto che rigetta la domanda così dice: «Considerato che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti del ministero dell'Economia e delle finanze è abrogato, tra gli altri, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; rilevato che l'istante non ha svolto un esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 39/2010, né risulta aver acquisito, alla data del 13 settembre 2012, il diritto di essere iscritto

nel Registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dm 145/2012 sopra richiamato, in quanto lo stesso ha concluso il periodo di tirocinio triennale successivamente al 13 settembre 2012; che nonostante l'avviso a mezzo Pec in data 6 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 18 agosto 1990, n. 241, ha risposto nella stessa data senza produrre la documentazione integrativa atta a certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali». L'unica strada, a questo punto - spiega il lettore - rimane il ricorso al Tar dovendo sostenere ulteriori costi oltre ai 50 euro più il bollo pagati per la domanda di iscrizione.

Resta comunque aperto il dibattito sulla reale portata della direttiva comunitaria 2006/43/Ce e sullo stop a qualsiasi tipo di equipollenza come sostiene la Commissione europea e, sulla sua scorta, il dicastero della Giustizia. Sul tema, ad esempio, vuol vederci chiaro il vicepresidente della commissione Finanze alla Camera, Enrico Zanetti, che ha presentato un'interrogazione al Governo e alla quale verrà data risposta nella mattinata di venerdì prossimo. La tesi di Zanetti è chiara: «La direttiva non esclude la possibilità di equipollenza, anzi. L'esame previsto dalla direttiva ha il solo scopo di verificare la preparazione tecnica del candidato e le materie oggetto di verifica sono esattamente le medesime che un dottore commercialista deve conoscere per superare l'esame di Stato. Semmai il problema per come viene posto dal ministero della Giustizia - continua Zanetti - riguarda una presunta incompatibilità di ruolo, una terziarietà che nulla c'entra con un ulteriore esame da superare. La sensazione è che ci si attacchi a questo pretesto per svuotare ulteriormente la professione di dottore commercialista». E a leggere le norme si vede come sia l'articolo 9 della direttiva a prevedere che gli Stati membri possano, in deroga alla necessità di esame di idoneità e verifica delle conoscenze teoriche, a disporre la possibile esenzione da tale verifica, ammettendo espressamente la possibilità della cosiddetta equipollenza in tutti i casi in cui le conoscenze teoriche siano «già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato».

### L'anticipazione



Il ministero della Giustizia sta mettendo a punto un testo di decreto attuativo del Dlgs 39/2010 in cui si accoglie la tesi della Commissione Ue contraria a ogni tipo di equipollenza che consenta di evitare l'esame da revisore

giorgio.costa@ilsale24ore.com  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le altre principali novità

I Notai del Triveneto hanno dato risposta anche ad altre questioni controverse in materia di: distribuzione degli utili nella Srl; scissione, Srl semplificata; trasformazione regressiva; scioglimento della società di persone; controllo notarile della domanda di concordato. Eccole in sintesi.

**Distribuzione degli utili nella Srl**  
Fatto salvo il caso dell'attribuzione di un «particolare diritto» a uno o più soci (ai sensi dell'articolo 2468 codice civile) è illegittima la clausola statutaria che prevede la distribuzione degli utili in misura non proporzionale rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale. È ugualmente

illegittima la clausola statutaria la quale preveda che gli utili siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisione di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci.

**Scissione**  
È legittima l'attribuzione alla società beneficiaria di un diritto parziario (ad esempio: la nuda proprietà) rispetto a un maggior diritto (ad esempio: la piena proprietà) di titolarità della società scissa. In tal caso, mancando un'autonoma valorizzazione dei diritti assegnati alla società beneficiaria nelle scritture contabili della società scissa, tale valorizzazione deve essere

compiuta dagli amministratori, fermo restando che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non può eccedere il preesistente valore dell'intero risultante dalle scritture contabili della scissa.

**Srl semplificata**  
Il modello standard di atto costitutivo è inderogabile salvo che non sia necessario adeguarlo a disposizioni di legge sopravvenute e non ancora recepite dal modello ministeriale.

**Trasformazione regressiva**  
Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, è legittima la riduzione volontaria del capitale sociale nel

rispetto del termine di opposizione concesso dalla legge ai creditori sociali.

**Scioglimento della società di persone**  
La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione rappresenta sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrिवibilità nel Registro delle Imprese.

**Controllo notarile della domanda di concordato**  
Al notaio che verbalizza la delibera di approvazione della domanda di concordato, al fine della sua

iscrivibilità nel registro imprese, è attribuito un ruolo di controllo della legittimità dell'operazione e non del merito. Tale controllo deve avere ad oggetto l'intero contenuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata; pertanto, nel caso di concordato fallimentare, il controllo in questione è riferito sia alla domanda che alla proposta e alle condizioni del concordato (in quanto tutti questi elementi devono sussistere nella decisione verbalizzata dal notaio); invece, nel caso di concordato preventivo il controllo è riferito alla sola domanda poiché, in tal caso, la proposta e il piano possono non essere approvati contestualmente alla domanda.

## Ce FORMAZIONE ACCREDITATA PER AVVOCATI

### SALA 1 MATTINA

IP SUMMIT\* - Presiede: Cesare Galli

#### Il plus concorrenziale del brevetto sui mercati globali: le novità

Ore 09.20 - Saluto introduttivo: Loredana Gulino

Ore 09.30 - 10.15 - Monica Riva

Brevetti e accesso al credito: finanziamenti e garanzie sui diritti IP

Ore 10.15 - 11.00 - Mariangela Bogni

Protezione del Brevetto e rischi di aggiramento: l'evoluzione della nozione di equivalenza

Ore 11.50 - 12.30 - Gualtiero Dragotti

Gli sviluppi della giurisprudenza sui brevetti del settore meccanico e biomedicale

Ore 12.30 - 13.10 - Giovanni Guglielmetti

La protezione senza brevetto in Italia e all'estero: la difesa in condizioni di "emergenza"

+3 Crediti formativi per Avvocati

+3 Crediti formativi per Avvocati

### SALA 1 POMERIGGIO

IP SUMMIT\* - Presiede: Cesare Galli

#### La tutela dell'aspetto del prodotto e l'immagine italiana nel mondo

Ore 14.55 - 15.35 - Luca Trevisan

Packaging e prodotti-copia tra "look-alike" e inganno del pubblico

Ore 15.35 - 16.15 - Carlo Alberto Demichelis

Stile e tendenze: la difesa del DNA dell'impresa

Ore 16.35 - 17.15 - Giovanni Galimberti

Co-branding e sinergie di marca nel mercato globale

\* Corso con rilascio totale di 6 CREDITI FORMATIVI per AVVOCATI. Le imprese interessate potranno assistervi senza alcun costo aggiuntivo.

#### PROGETTO E DIREZIONE



#### MEDIA PARTNER



#### CON IL PATROCINIO DI



#### SPONSOR DEL SALONE



## Ce Convegno + esposizione

### SALONE della PROPRIETÀ INDUSTRIALE 2ª edizione



Lunedì 30 settembre 2013  
CENTRO CONGRESSI PALACASSA  
Fiera di Parma

Progetto e direzione: senaf MESTIERE FIERE + tecniche nuove  
Collegati al sito e registrati online.  
Riceverai nella tua casella di posta elettronica la tessera di ingresso:  
[www.senaf.it/pi/quotidiano](http://www.senaf.it/pi/quotidiano)

## Ce CONSULENZA PER LE AZIENDE

### SALA 2 MATTINA

CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE\*\*

Moderatore: Mario Botti

#### Tempi e modi per costruire una privata brevettuale efficace

Ore 09.45 - 10.15 - Cristina Biggi

Quando e perché conviene brevettare: come sapere se un prodotto è brevettabile; come brevettare; che tipo di tutela si ottiene e dove

Ore 10.35 - 11.05 - Marina Mauro

Di chi è la mia invenzione? Invenzioni dei dipendenti e invenzioni su commessa: come tutelarsi al meglio

Ore 11.35 - 12.05 - Simone Bongiovanni

Le strategie di deposito all'estero: domande PCT, Brevetto Europeo, Brevetto Unitario

Ore 12.25 - 12.55 - Rodolfo Ravagnan

I finanziamenti europei per l'innovazione

### SALA 3 MATTINA

CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE\*\*

Moderatore: Ferruccio Postiglione

#### Il design: elevata protezione a minimo investimento

Ore 10.00 - 10.30 - Gaetana Montalto

Dove e come registrare un modello: i requisiti, la protezione conferita, la procedura italiana ed europea

Ore 11.00 - 11.30 - Michela Maggi

Quando serve la tutela del Design nei diversi settori: i casi della moda, dell'agroalimentare e dell'arredamento

Ore 11.55 - 12.25 - Marina Lanfranconi

I contratti tra azienda e designers

Ore 12.45 - 13.15 - Stefano Gotra

Design, marchi di moda, modelli di utilità, diritto d'autore: come orientarsi nella tutela della forma

#### Parleremo di:

• Quanto vale il tuo logo o la tua invenzione?

• Come e quanto costa proteggere la tua idea?

• Se vendi all'estero, sai se e come proteggere le tue idee?

• Se vendi all'estero, sai se e come proteggere le tue idee?

• Come si gestisce patrimonialmente il valore del marchio?

### SALA 2 POMERIGGIO

CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE\*\*

Moderatore: Gian Giuseppe Masciopinto

#### La gestione efficiente del portafoglio di diritti IP

Ore 14.45 - 15.15 - Alessandro Galassi

Deposito, mantenimento e difesa di marchi e brevetti: scelte strategiche nel mercato globale

Ore 15.50 - 16.20 - Fulvio D'Alvia

Reti d'impresa e gestione brevettuale: vantaggi e criticità

Ore 16.20 - 16.50 - Roberto Dini

La valorizzazione contrattuale dei diritti IP

### SALA 3 POMERIGGIO

CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE\*\*

Moderatore: Stefania Berta

#### La tutela dei marchi e la difesa del valore del brand

Ore 15.00 - 15.30 - Relatori: Barbara Sartori e Mattia dalla Costa

La tutela dei marchi all'estero: come, dove, quando

Ore 15.30 - 16.00 - Giuseppe Provera

La contraffazione sulla rete web: tecniche di monitoraggio e strategie di contrasto amministrativo efficace

Ore 16.30 - 17.00 - Nicoletta Amadei

Indicazioni geografiche e marchi collettivi: ambiti di protezione e rapporti reciproci

\*\* Gli avvocati interessati potranno assistere a questi convegni senza alcun costo aggiuntivo.